Penale Sent. Sez. 5 Num. 32846 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udienza: 25/05/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GARZO PIETRO SANTO nato a SEMINARA il 01/11/1959
SPINELLA ANTONIA MARIA RITA nata a OPPIDO MAMERTINA il 29/06/1960

avverso il decreto del 27/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.E' impugnato il decreto con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria - decidendo sugli appelli proposti, rispettivamente, dal proposto Pietro Garzo Santo, e dai terzi interessati Antonia Maria Rita Spinelli (moglie), Giulia Garzo, Dalila Garzo, Michele Garzo (figli) avverso il decreto emesso il 5 ottobre 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, che aveva disposto la confisca di prevenzione diretta e per equivalente di numerosi beni, ritenuti riconducibili, direttamente o indirettamente, al proposto - in parziale accoglimento del ricorso dei terzi interessati ha rigettato la proposta di confisca dei rapporti finanziari a loro intestati (conti correnti e polizze intestati ai figli, nonché strumenti

finanziari successivi alla fuoriuscita dal nucleo familiare), non ritenendone provata la disponibilità indiretta da parte di Garzo, conseguentemente ordinandone la restituzione agli aventi diritto, e ha confermato nel resto il primo provvedimento ablativo, che ha colpito beni formalmente riferibili alla moglie, sul rilievo che la stessa fosse convivente e priva di autonoma capacità economica, per cui i beni sono stati ritenuti nella disponibilità del proposto.

Pertanto, sono rimasti assoggettati a confisca per equivalente immobili siti a Palmi intestati alla moglie del proposto e strumenti finanziari a lei riconducibili.

A carico del proposto è stata ravvisata la pericolosità sociale qualificata derivante da una condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 110- 416-*bis*cod. pen.), con riguardo alla cosca Gioffrè operante a Seminara tra il 2007 e il 2008, nell'ambito della quale il proposto aveva contribuito al perseguimento degli interessi del *clan* anche attraverso la gestione di appalti pubblici e relazioni funzionali al mantenimento dell'organizzazione.

Su questa base, era già stata applicata, nel 2014, una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale), divenuta definitiva.

2. Con unico atto, ricorrono il proposto Pietro Santo Garzo e la moglie Antonia Maria Rita Spinella, quale terza interessata, per il tramite del medesimo difensore, avvocato Pasquale Loiacono, anche procuratore speciale della Spinella, il quale svolge i motivi di seguito enunciati, nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con i primi tre motivi del ricorso di Garzo e i primi due motivi del ricorso di Spinella si censura la operatività dell'art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di confisca per equivalente. Si deduce che l'ablazione di un bene entrato nella disponibilità della Spinella nel lontano 1997 realizzi la violazione di plurimi principi convenzionali e costituzionali, alla luce di una confisca (per equivalente) che, all'epoca dell'acquisizione di tali beni da parte della Spinelli, non era ancora prevista dall'ordinamento, e imposta su un bene privo di connessione rispetto all'accertamento delle pericolosità del proposto, risalente al 2008, anno in cui risultano entrati nel suo patrimonio, tramite le figlie formali intestatarie, le unità immobiliari di Cislago, non potute acquisire con confisca diretta in quanto *medio tempore* alienate a terzi in buona fede.

2.2. Con il quarto motivo del Garzo è dedotta violazione del principio di "proporzionalità e adeguatezza" della confisca eseguita per equivalente.

2.3. Con il quinto motivo del ricorso di Garzo e il terzo motivo nell'interesse di Spinella si censura la affermata "disponibilità" in capo al proposto dei cespiti immobiliari confiscati (per equivalente) siti in Palmi e intestati alla Spinella. In particolare, si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di appello, che pure ha escluso la confiscabilità dei beni formalmente riferibili ai figli al proposto, per l'assenza della necessaria 'motivazione rafforzata', ha poi rinvenuto genericamente detto presupposto nel mero rapporto di coniugio e convivenza (intanto, peraltro, cessato) e nella assenza di redditi della moglie.

2.5. Garzo con il sesto motivo e Spinella con il quarto denunciano vizio di motivazione in merito alla ritenuta sproporzione tra redditi familiari leciti accertati e valore degli acquisti delle due unità immobiliari di Cislago intestate nel 2008 alle figlie del ricorrente (poi alienate nel 2020), specie con riguardo all' utilizzo dei dati ISTAT sul costo della vita.

2.6. Con il settimo motivo di Garzo e il quinto di Spinella la misura ablatoria è censurata per la asserita irragionevole durata del procedimento di prevenzione, poiché la stessa sarebbe stata rieditata solo dopo che il proposto era stato attinto dalla sola misura personale connessa a pericolosità qualificata in quanto appartenente a sodalizio di tipo mafioso.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, ha depositato memoria con cui ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

4. Con P.E.C. del 13 maggio 2026, il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo i motivi di ricorso, con specifica articolazione di argomenti in merito al principio di irretroattività della norma sulla confisca per equivalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono complessivamente infondati.

I ricorrenti contestano, con deduzioni sostanzialmente sovrapponibili nelle loro articolazioni argomentative, la legittimità della misura ablatoria, sotto gli aspetti della violazione del principio di irretroattività in relazione alla confisca per equivalente, della riferibilità soggettiva dei beni, della sproporzione tra redditi e patrimonio, della tardività della misura patrimoniale rispetto a quella personale.

2. Con riguardo alla questione della operatività dell'art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di confisca per equivalente, e della irretroattività di detta misura ablatoria, evidenzia la difesa che, all'epoca dell'acquisizione, da parte della Spinella, dei beni confiscati in via sussidiaria, non era ancora prevista dall'ordinamento la confisca per equivalente, sostenendo che i beni di cui può essere disposta l'apprensione sarebbero esclusivamente quelli acquisiti nel periodo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di manifestazione della pericolosità - con esclusione, quindi, dei beni immobili appresi per equivalente nel caso di specie, in quanto acquistati dalla Spinella in epoca antecedente a quella di consumazione dei reati posti a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto. Si sostiene che la confisca per equivalente costituisce una sanzione penale, che la sua applicazione non potrebbe giammai essere retroattiva, per imperativo costituzionale e convenzionale, e che essa, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere disposta, in quanto riferita a «fatti antecedenti» alla data di entrata in vigore della norma che la consente, essendo i reati, elevati a presupposto della misura di prevenzione patrimoniale a carico del proposto, stati commessi, secondo contestazione, nel 2008, periodo in cui sono stati acquistati, per il tramite delle figlie del proposto, i beni colpiti da confisca diretta e, sussidiariamente, da quella per equivalente.

2.1. Le deduzioni non colgono nel segno.

2.1.1. Il tema posto attiene al quesito se - e a quali condizioni - sia possibile attivare la previsione di legge dell'art.25 d.lgs. n.159 del 2011 su beni pacificamente entrati nel patrimonio (diretto o indiretto) del proposto in un momento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità.

2.1.2. E' bene ricordare che il sequestro e la confisca per equivalente sono stati introdotti nell'ordinamento di prevenzione mediante l'aggiunta del comma 10 all'art. 2-*ter* della L. n. 1423 del 1956 ad opera del dl. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

Nella originaria formulazione la norma prevedeva testualmente che: "*1. Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.*"

Tale disposizione è stata poi trasposta nell'art. 25 del d.lgs. n. 159 del 2011, mentre il suo attuale testo è il frutto delle modifiche apportate dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, e contiene la seguente previsione: "*Art. 25. (Sequestro e confisca per equivalente). 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona*"

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1.3. Al riguardo si deve richiamare la *regula juris* secondo cui, in ipotesi di misure di prevenzione reali, sussiste continuità normativa tra l'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 5, comma 9, legge 17 ottobre 2017, n. 161, e la medesima disposizione nella sua originaria formulazione, stante l'identità di "*ratio*" e il rapporto di continenza tra le norme succedutesi nel tempo, limitatamente alla parte di disciplina coincidente (Sez. 1, n. 11066 del 19/12/2023, dep. 2024, Cardone, Rv. 285971 - 02).

2.1.4. Occorre anche considerare che la confisca per equivalente, nel procedimento di prevenzione, è strutturata in modo sensibilmente diverso rispetto alla confisca per equivalente di matrice strettamente penalistica (nel cui ambito risulta indispensabile l'emissione della sentenza di condanna o di applicazione della pena e la individuazione del valore del prezzo o del profitto del reato, con possibile aggressione di beni dal valore equivalente rinvenuti nella disponibilità del condannato), in quanto, nell'ambito della prevenzione, il punto di riferimento non è direttamente l'avvenuta commissione di un reato, quanto l'esistenza di una condizione soggettiva di pericolosità (eventualmente, ma non indefettibilmente, correlata alla consumazione di illeciti penali, che possono essere rilevati anche solo incidentalmente e a livello indiziario), nonché, per la prevenzione patrimoniale, la titolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati a quella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al reddito lecito in concomitanza prodotto, ovvero direttamente frutto della condizione di pericolosità (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01).

2.1.5. Una volta individuato, secondo questo schema legale, non già il profitto dello specifico reato, quanto l'incremento patrimoniale confiscabile ricadente nel periodo di pericolosità, risulterà possibile prendere eventualmente atto della impossibilità oggettiva di aggredire direttamente i beni (perché, come nel caso di specie, trasferiti a terzi di buona fede - v. Sez. I n. 43243 del 27.3.2018, rv. 274400), in cui quell'incremento si fosse riflesso, e traslare il loro valore su altri beni, in sé di legittima provenienza, comunque rinvenuti nel patrimonio del proposto, svincolati, a questo punto, dal presupposto della correlazione temporale (Sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dep. 2022, La Mantia, Rv. 283308-01).

2.2. È ormai un dato acquisito dall'elaborazione giurisprudenziale che il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione è «la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli cit.), con la conseguenza che, nell'ottica del sistema, l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

acquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità» (Corte cost. n. 24 del 2019 cit.).

2.2.1. Laddove, invece, la misura reale investa beni diversi - non correlati all'attività illecita - appare prevalente il profilo afflittivo, tale da impedire l'applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art, 200 cod. pen. (Sez. 5 n. 28962 del 24/06/2022, n.m.)

2.2.2. Questa Corte ha, invero, affermato che la confisca per equivalente assume i caratteri propriamente sanzionatori, rendendo, pertanto, non applicabile il principio generale della retroattività delle misure di sicurezza *ex* art. 200 cod. pen. (Sez. 1, n. 11768 del 28/02/2012, Barilari, Rv. 252297-01; Sez. 5, n. 14044 del 13/11/2012, dep. 2013, Occhipinti, Rv. 255043 ; da ultimo Sez. II n. 3941 del 30 gennaio 2026, che ha ribadito come, ai fini dell'applicazione della confisca per equivalente nel rispetto del principio di irretroattività, è necessario che il provvedimento ablativo individui specificamente l'incremento patrimoniale illecitamente realizzato dal proposto e il tempo della sua realizzazione, dovendo tale incremento ricadere sotto la vigenza della disciplina normativa che prevede la confisca per equivalente, affinché il soggetto potesse conoscere la risposta sanzionatoria apprestata dall'ordinamento, altresì osservando come la pericolosità sociale di soggetto indiziato di appartenenza a sodalizio mafioso, che abbia commesso delitto con finalità mafiose, non si esaurisce istantaneamente in coincidenza con la commissione del fatto delittuoso, ma perdura ragionevolmente per un periodo antecedente e successivo alla sua consumazione).

2.3. Con riguardo al parametro a cui commisurare, nel sistema della prevenzione, il canone legale di irretroattività, in effetti, negli arresti, non univoci, di questa Corte, si è affermato, per un verso, che esso non vada riferito, come per le norme incriminatrici, e per le pene in esse comminate, al fatto di reato, neppure necessariamente presente, ma all'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale e sono avvenuti i concomitanti acquisti, aventi a oggetto i beni che sarebbero stati suscettibili di ablazione in via diretta.

In una pronuncia di questa Sezione, si è, invece, detto, che "Più semplicemente l'irretroattività della misura impedisce la sua applicazione nei procedimenti di prevenzione già pendenti a seguito della presentazione della relativa proposta al momento di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto l'istituto, come peraltro espressamente previsto dall'art. 36 comma 3 della già citata L. n. 161 del 2017 con riferimento alla rinnovata disciplina dell'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

25 d.lgs. n. 159 del 2011 ritualmente applicata nel caso di specie proprio in ragione della data della proposta (…) (V. n. 28962/2022)" (Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, Rv. 283869).

2.4. Posto che, nel caso di specie, la pericolosità sociale del proposto è temporalmente collocata nel periodo 2007 – 2008, e che la proposta di confisca è del 2021, la Corte territoriale, - sulla premessa che il parametro rilevante non è la data di acquisto dei beni materialmente colpiti dalla confisca per equivalente, ma il periodo in cui si sono verificati i presupposti della misura, e cioè la pericolosità del soggetto e l'incremento patrimoniale ad essa correlato, e considerando che la funzione della confisca, pur connotata in senso sanzionatorio, si collega alla situazione di pericolosità e non a uno specifico fatto di reato, sicché è legittimo colpire anche beni diversi, successivamente individuati, purché espressivi dello stesso incremento patrimoniale – ha ritenuto legittima l'apprensione sussidiaria di beni indirettamente riferibili (tramite le figlie economicamente incapienti al momento dell'acquisto) al proposto ed escluso la violazione del principio di legalità, dal momento che tali elementi si collocano in un arco temporale in cui la normativa sulla confisca per equivalente era già vigente, in quanto la norma sulla confisca per equivalente (introdotta nel 2008) era vigente al momento del verificarsi dei suoi presupposti applicativi, ovvero l'acquisto dei beni originari (quelli di Cislago, risalente al 2008) durante il periodo di pericolosità del proposto (collocata nel 2007-2008).

2.5. Alla luce della elaborazione ermeneutica fin qui sinteticamente ricordata, non può dirsi fondata la prospettiva dalla quale muovono i ricorrenti – che correlano il principio di irretroattività della misura ablatoria per equivalente all'epoca in cui venne acquistato (1997) l'immobile confiscato per equivalente, giacché non è in tale acquisto che si esprime la condotta antigiuridica sanzionata (Sez. 5, n. 41016 del 11/07/2023, La Mantia, Rv. 285327-01; Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, Cardone, Rv. 283869-01); in merito alla irretroattività della misura della confisca per equivalente, la giurisprudenza, come si è visto, ha individuato il punto di frizione con il principio di legalità, secondo una prospettiva, nella pendenza del procedimento all'atto dell'entrata in vigore della norma che la prevede, ovvero, in altra ottica, nell'acquisto della *res* nell'arco temporale nel quale si è manifestata la pericolosità sociale nel cui perimetro si è realizzato l'incremento patrimoniale originariamente preso di mira dal provvedimento ablativo.

2.5.1. Nell'ottica ermeneutica da ultimo richiamata, i beni surrogati sono, infatti, soltanto l'oggetto materiale su cui cade una risposta punitiva, che in tanto è ammessa in quanto essa fosse legalmente predefinita al tempo in cui la persona assoggettata a misura patrimoniale ha tenuto il comportamento antigiuridico, che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di quella risposta rappresenta il presupposto. Data questa condizione, i beni surrogati possono essere incisi per equivalente indipendentemente dal tempo del loro acquisto, dovendo aversi riguardo, per il rispetto del principio di irretroattività, al periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale nel cui perimetro si è realizzato l'incremento patrimoniale originariamente preso di mira dal provvedimento ablativo.

2.5.2. A tali coordinate si è attenuto il provvedimento impugnato nel quale si legge che vi è "*perfetta coincidenza temporale tra i delitti per i quali Garzo è stato ritenuto responsabile, la responsabilità qualificata ravvisata sul suo conto e l'acquisto immobiliare che qui rileva*"(pg. 34 del provvedimento impugnato).

2.6. Ritiene il collegio di svolgere una ulteriore considerazione in merito al parametro al quale riferirsi onde ritenere rispettato il principio di irretroattività della confisca per equivalente, osservando come esso debba essere riguardato, non già rispetto al momento dell'incremento patrimoniale originario, quanto, piuttosto, riferendosi al momento in cui si verifichino i presupposti per la applicazione della apprensione per equivalente, i quali vengono alla luce allorchè si registra la alienazione fraudolenta dei beni colpiti direttamente dal provvedimento ablativo, poiché è in tale momento che, verificandosi l' impossibilità di apprendere il bene colpito dal provvedimento di confisca, viene in rilievo il presupposto di fatto che legittima la l'apprensione sussidiaria.

2.6.1. Considerando tale dato temporale quale parametro fattuale rilevante ai fini della irretroattività della confisca per equivalente, nel caso di specie, occorre riferirsi all'anno 2020, quando le figlie interposte del proposto hanno venduto i due immobili in Cislago: tale alienazione, rendendo impossibile la apprensione del bene direttamente colpito, in quanto sottratto al patrimonio, diretto o indiretto, del proposto, ha costituito il presupposto di fatto per il ricorso alla confisca per equivalente, istituto entrato in vigore in epoca ampiamente precedente, con la conseguenza che, anche nell'ottica di una tale ricostruzione ermeneutica, la confisca per equivalente disposta nel presente procedimento non viola il principio di legalità nella sua declinazione della irretroattività della norma di cui all'art. 25 del t.u. in materia di prevenzione.

3. Le doglianze proposte con riguardo al tema della tempestività e della proponibilità della misura patrimoniale rispetto alla misura personale, là dove, sul presupposto di una irragionevole durata del procedimento di prevenzione, di fatto si censura la misura ablatoria poiché la stessa sarebbe stata rieditata solo dopo che il proposto era stato attinto dalla sola misura personale connessa a pericolosità qualificata in quanto appartenente a sodalizio di tipo mafioso, sono prive di specificità, per omesso confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che ha correttamente osservato come il procedimento di prevenzione consenta una autonoma valutazione delle due forme di intervento, personale e patrimoniale, escludendo ogni vincolo di contemporaneità tra di esse.

3.1. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di autonomia tra misure personali e patrimoniali nell'ambito della prevenzione (previsto dall'art. 2-bis, comma 6-*bis*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, tuttora applicabile ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che consente di disporre la confisca indipendentemente dalla contestuale applicazione della misura personale, purché sia accertata la correlazione temporale tra la pericolosità del soggetto e il momento di acquisizione dei beni (Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, Di Biase, Rv. 261082). In tale prospettiva, il giudice di merito ha sottolineato come alcuna precedente richiesta di ablazione fosse stata formulata - poiché il primo decreto di prevenzione del 2014, in assenza di specifica devoluzione, non si era affatto pronunciato su una possibile misura patrimoniale a carico di Garzo, che fu, appunto, destinatario solo di una misura di prevenzione personale - e come la successiva attivazione del procedimento non trovi ostacolo in limiti cronologici diversi da quello, imprescindibile, della compatibilità tra pericolosità e incremento patrimoniale, così come affermato dalle Sezioni unite 'Spinelli' (*Sez.* U, *n.* 4880 *del* 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015), Rv. 262604).

3.2. Non può, dunque, dirsi violato il divieto di *bis in idem* (che, come ha correttamente ricordato la Corte territoriale, è applicabile anche al giudizio di prevenzione (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010), Galdieri, Rv.245176) in quanto non c'era stato, nel 2014, alcun giudizio sulla proposta di misura patrimoniale, formulata solo nel 2021, piuttosto osservando il Collegio territoriale come la definitiva e non superata valutazione della pericolosità sociale del proposto effettuata in quella sede faccia stato anche in questa sede in relazione al giudizio di prevenzione patrimoniale, per la cui proponibilità non viene in rilievo alcun termine decadenziale.

4. Passando al tema della sperequazione tra redditi accertati e valore degli acquisti delle due unità immobiliari di Cislago intestate nel 2008 alle figlie del ricorrente, specie quanto ad utilizzo dei dati ISTAT, il vizio non è deducibile in questa sede, trattandosi della denuncia di un vizio di motivazione in merito alla ritenuta sproporzione, che non è consentito in sede di ricorso per cassazione in materia di prevenzione, come messo in chiaro, da tempo, dalla giurisprudenza di questa Corte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.1. Il ricorso per cassazione è ammesso, infatti, soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (*ex plurimis,* Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 Cc. (dep. 02/11/2010) Rv. 248797).

Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale (Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018) Rv. 272608). Mentre non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246)

4.2. A tali coordinate non si è attenuto il motivo in esame che, pur astrattamente declinato, oltre che facendo esplicito riferimento al vizio di motivazione, in termini di censure rivolte all'omessa ed apparente motivazione, in concreto, censura la dedotta illogicità della motivazione nella parte in cui mira a sostenere un'adeguatezza delle risorse economiche in capo al ricorrente, alla moglie di costui, la presenza di ulteriori risorse asseritamente offerte dal fratello che ebbe a vendere dei mezzi il cui valore sarebbe confluito nel reddito familiare e, pertanto, idoneo ad elevarne la consistenza.

4.3. La Corte di appello ha, però, sviluppato un'articolata ricostruzione delle condizioni economiche del nucleo familiare, valorizzando un'analisi estesa nel tempo, con la quale ha rilevato che le figlie, formali intestatarie degli immobili, erano prive di reddito e che le allegazioni difensive circa la provenienza di risorse da terzi risultano inidonee a sostenere la prospettazione difensiva sul punto, in assenza di elementi concreti in grado di dimostrare apporti finanziari esterni, neppure da familiari, oltre ad avere dato atto della sostanziale insufficienza dei redditi familiari a consentire l'accumulo delle somme necessarie all'acquisto dei beni. La Corte ha escluso, in particolare, che il fratello del proposto abbia contribuito all'acquisto degli immobili, evidenziando l'assenza di documentazione e l'incompatibilità delle operazioni economiche della sua impresa con la disponibilità di risorse trasferibili. Contemporaneamente, ha evidenziato che i redditi del nucleo familiare erano modesti e sostanzialmente destinati al mantenimento, risultando, quindi, inidonei a giustificare investimenti di significativa entità, come quelli oggetto del procedimento.

Tale valutazione è stata condotta attraverso un'analisi estesa del quadro economico familiare, sviluppata anche mediante il ricorso a parametri statistici relativi ai consumi medi, ritenuti idonei a stimare la capacità di spesa e di risparmio del nucleo.

In particolare, a supporto di tale valutazione, la Corte di merito ha utilizzato anche dati statistici relativi ai consumi medi (parametri ISTAT) nella regione Calabria, ritenuti idonei a stimare il livello ordinario di spesa e quindi la reale capacità di accumulazione di risparmio. L'analisi condotta evidenzia una evidente divergenza tra il livello dei redditi percepiti e la somma impiegata per l'acquisto degli immobili, quantificata in circa 160.000 euro, rafforzando così il giudizio di sproporzione patrimoniale.

4.4. Quanto alla possibilità di fare ricorso ai dati ISTAT, la Corte territoriale si è conformata all'orientamento di legittimità secondo cui tali parametri costituiscono valido strumento indiziario ai fini dell'accertamento della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sproporzione, restando a carico dell'interessato l'onere di dimostrare la lecita provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti e quindi la propria capacità di investimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361).

Per nulla apparente o assente risulta, dunque, la puntuale e approfondita risposta fornita dalla Corte territoriale, che, quanto a sproporzione, ha osservato come i redditi percepiti fossero notevolmente inferiori alla concreta possibilità di accumulare al momento dell'acquisto (tra l'altro preceduto da lunghi periodi in cui i redditi erano bassi ed appena sufficienti al mantenimento del nucleo familiare) la somma di euro 160.000 servita per il pagamento delle due abitazioni in favore delle figlie.

La decisione impugnata ha inoltre fornito una analitica argomentazione delle ragioni della correttezza della metodica utilizzata ai fini dell'accertata sproporzione, valutata prendendo in esame il periodo precedente e i redditi solitamente occorrenti in territorio come la Calabria in cui il costo della vita risultava statisticamente più basso rispetto ad altre regioni, aspetto che il ricorrente vorrebbe confutare, tacciando di astrattezza il ragionamento svolto sul punto, senza però allegare elementi che depongano per una differente lettura, che si vorrebbe soggettivizzata, dei dati reddituali connessi alla consistenza del nucleo familiare, all'epoca composto dal Garzo, dalla moglie e dalle due figlie.

5. Non coglie nel segno la dedotta violazione del principio di proporzionalità della confisca per equivalente, tema che il giudice di merito ha affrontato ritenendola pienamente giustificata nel caso concreto, evidenziando come i beni originariamente suscettibili di ablazione (immobili siti in Cislago e intestati alle figlie del proposto) fossero stati sottratti in seguito alla loro alienazione e come la misura ablativa sia stata correttamente traslata su altri beni ritenuti nella disponibilità del proposto, di valore inferiore rispetto a quelli non più direttamente aggredibili, escludendo in tal modo ogni eccesso o sproporzione della misura. La Corte di appello ha fatto riferimento alla precisa stima svolta dal primo giudice, alla non adeguatezza di una stima di parte eseguita da un agente immobiliare (ritenuta meramente congetturale e non saldamente ancorata al reale valore attuale dei beni) contrapposta alla stima effettuata con più precisi criteri economici, motivazione completa e logica anche quanto a pertinente rinvio *per relationem* a parte della decisione del Tribunale, che non è sindacabile in sede di legittimità per i limiti del giudizio di prevenzione sopra ricordati.

6. Infine, il provvedimento impugnato ha dedicato particolare attenzione alla questione della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati alla moglie. La Corte d'appello ha accertato, con motivazione esente da vizi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

logico-giuridici, che tali cespiti, pur formalmente riferibili alla Spinella, rientravano nella disponibilità sostanziale del Garzo, in quanto inseriti nel patrimonio familiare e privi di autonoma giustificazione economica in capo all'intestataria. La ricostruzione accolta nelle sedi di merito valorizza, in particolare, l'assenza di capacità reddituale della moglie e la gestione unitaria dei beni da parte del proposto, integrando così gli estremi della disponibilità per interposta persona. Da qui la congrua e ragionevole affermazione della sussistenza di una interposizione personale, che consente di ricondurre i cespiti alla disponibilità del soggetto pericoloso e, quindi, di assoggettarli a confisca, coerente con l'orientamento di questa Corte che ammette, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca di beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387).

7. In definitiva, la motivazione della Corte d'appello si sviluppa lungo un percorso unitario, da un lato, affermando la piena autonomia e legittimità della misura patrimoniale, dall'altro, dimostrando in modo analitico la sproporzione tra redditi e investimenti e la riconducibilità sostanziale dei beni al proposto. Su queste basi, ha ritenuto giustificata sia la confisca diretta sia quella per equivalente, escludendo ogni violazione dei principi di legalità, proporzionalità e irretroattività.

8. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25 maggio 2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Maria Teresa Belmonte	Rossella Catena

Corte di Cassazione - copia non ufficiale